

# REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. .... DEL REGISTRO

**OGGETTO** : Legge 22-10-1971 n.865 - Comune di Brindisi - Ric-  
no "S. Elia" strada vicinale Genella Caloro.-  
Lavori di costruzione case per lavoratori-Gencai.  
Legge 14-2-1963 n.60. Determinazione indennità  
provvisoria.-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29-6-1865 n.2359;

VISTA la legge 22-10-1971 n.865;

VISTO il D.P.R. 15-1-1971 n.8;

VISTO il D.L. 2-5-1974 n.115;

VISTA la domanda del Sindaco del Comune di Brindisi, intesa  
ad ottenere la declaratoria di pubblica utilità e di urgenza  
ed indifferibilità nonché la indicazione della misura di in-  
dennità di espropriazione da corrispondere a titolo provviso-  
rio agli aventi diritto per i lavori di costruzione di Case  
per Lavoratori-Gencai- di cui alla legge 14-2-1963 n.60;

RILEVATO che in data 22-3-1974 è stato eseguito il deposito  
presso la Segreteria del Comune di Brindisi della documenta-  
zione prevista dall'art.10 comma 1° della legge 22-10-1971,  
n.865, che l'avviso di deposito prescritto dal 2° comma del-  
lo stesso articolo è stato affisso nell'Albo Pretorio e inco-  
rito nel P.A.L. della Provincia di Brindisi in data 22-3-1974  
n.22 e che la notifica ai proprietari è stata regolarmente  
effettuata;

CONSTATATA la regolarità degli atti di cui sopra corrispondendo gli stessi ad esigenze di carattere inderogabile in relazione alle necessità di realizzare Case per Lavoratori in Brindisi;

ATTESO che nel periodo di deposito degli atti presso la Segreteria del Comune le Ditte espropriande non hanno prodotto osservazioni;

CONSIDERATO che i suoli di cui trattasi ricadono nel piano di zona della legge 167 adottato dal Comune di Brindisi ed approvate dal Provveditorato Regionale alle CC.PP. di Bari con decreto n.9165 del 24-4-1966;

TENUTO PRESENTE che i suoli da espropriare non sono compresi nel perimetro del centro edificato di cui all'art.10 della citata legge;

CONSIDERATO che l'U.S.E. di Brindisi ha incluso nella regione agraria n.3 il Comune di Brindisi;

#### DECRETA

ART.1 - Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la esecuzione dei lavori sopra descritti sono così determinate:

- Ditta Comune di Brindisi, partita 821/20630-21904, foglio 75, particelle 34, 41, 151 mq.2.595 = L.10.380;
- Ditta Consorzio Strada Vicinale Gonella-Galeno, partita 5/21122, foglio 75, particella =, mq.637 = L.2.948;
- Ditta Fischetto Filomena, partita 8494, foglio 75, particella 6, mq.10.768 = L.2.401.264;

- Ditta De Leo Armando, partita 1144, foglio 75, particella  
229, mq. 265 = L. 59.095;

- Ditta De Leo Armando, partita 1376, foglio 75, particella  
230, mq. 1940 = L. 432.620.-

A tali indennità saranno aggiunte ove spettino le maggiorazio-  
ni previste dagli articoli 12, 16 e 17 della legge 23-10-1971  
n. 665.-

ART. 2 - Il Comune di Brindisi, Ente espropriante è incarica-  
to di dare comunicazione alle Ditte interessate dell'ammonta-  
re delle indennità provvisorie nelle forme previste per la  
notificazione degli atti processuali civili facendo conosce-  
re gli estremi della avvenuta notifica.-

ART. 3 - Il presente decreto dovrà essere inserito per estrat-  
to a cura dell'Ente espropriante nel F.A.L. della Provincia  
di Brindisi e sarà pubblicato per estratto nel Bollettino  
Ufficiale della Regione.-

Dati, 11

GENNARO TRISCIO LUZZI